

Corpo di Polizia Locale Intercomunale

Curtatone – Rodigo – Borgoforte

Provincia di Mantova

Piazza Corte Spagnola n. 3
46010 - Montanara di Curtatone

Mail: poliziale@curtatone.it

Tel.: 0376/358116 - Fax: 0376/358099

Piazza Ippolito Nievo n. 4
46040 - Rodigo

Mail: polizia@comune.rodigo.mn.it

Tel.: 0376/684213 - Fax: 0376/684298

Numero di emergenza: 335/1005135

COMUNE DI CURTATONE

Prot.0018476 - 15.07.2013

CAT. VII CLASSE 13 PARTENZA

Mail: poli

T:



Reg. Ord. n. 76/13
Rif. Prot. n. 18358/2013

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN PIAZZA LOMBARDELLI DAL 16 AL 20 LUGLIO 2013 IN OCCASIONE DEL 10° TORNEO DI CALCIO SAPONATO "CITTA' DI CURTATONE".

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

CONSIDERATO che dal 16 al 20 luglio 2013 in Piazza Lombardelli si svolgerà il 10° Torneo di calcio saponato "Città di Curtatone" organizzato dal Gruppo Podistico Buscoldo;

CONSIDERATA la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e della sicurezza pubblica, di disciplinare la circolazione nella strada in questione per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione;

VISTI gli artt. 7, 37, 38 e 159 del D. Lgs. 30/04/1992, nr. 284 "Nuovo Codice della Strada" ed i relativi articoli del D. P. R. 16/12/1992, nr. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il D. L.vo 18 agosto 2000, nr. 267;

VISTO il decreto sindacale nr. 13 del 30/12/2008 prot. nr. 33767 con cui vengono attribuite le funzioni dirigenziali per l'area di Polizia Locale al Commissario Aggiunto Colli Cristiano,

ORDINA

L'istituzione di divieto di transito e di divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Lombardelli dalle ore 15.00 del 16 luglio 2013 fino al termine della manifestazione in data 20 luglio 2013 con esclusione dei residenti nelle strade oggetto del divieto, dei veicoli utilizzati al servizio delle persone invalide muniti di apposito contrassegno, dei veicoli destinati a servizi di polizia e di soccorso e dei mezzi pubblici.

Il provvedimento e la conseguente pubblicità saranno resi noti al pubblico con un anticipo di almeno 48 ore rispetto alla data della manifestazione mediante l'apposizione in loco, a cura del locale Ufficio Tecnico, dei prescritti segnali stradali che dovranno essere conformi a quanto stabilito dall'art. 37 del citato Codice della Strada e che dovranno essere rimossi al termine della manifestazione.

I Funzionari, gli Ufficiali, gli Agenti, cui spetta, ai sensi dell'art.12 del citato Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.


Le violazioni alla segnaletica posizionata sono punite a norma dell'art.7 del Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge 7 agosto 1990, nr.241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, nr.1034, chiunque vi abbia interesse potrà

ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 gg. dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia.

In relazione al disposto dell'art. 37 c. 3 del D. Lgs nr. 285/92, sempre nel termine di 60 gg., può essere proposto ricorso in relazione alla natura dei segnali apposti al Ministero dei Lavori Pubblici con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento, emanato con D.P.R. nr.495/92.

Dalla residenza municipale,



IL COMANDANTE
Dott. Cristiano Colli